STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 103

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

1) il rimprovero scritto;

2) la multa;

3) la riduzione dello stipendio;

4) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;

5) la retrocessione;

6) la revoca dall'impiego;

7) la destituzione. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto della Azienda di rivalersi dei danni subiti, ai sensi del precedente art. 35. La multa e la retrocessione non si applicano al personale direttivo. La riduzione dello stipendio si applica al solo personale direttivo. Le sanzioni disciplinari e le relative motivazioni sono trascritte nello stato matricolare. Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo triennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 15 settembre 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	I — Sanzioni disciplinari e mancanze per le quali si applicano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-103-sanzioni-disciplinari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it